



## **REGOLAMENTO INTERNO DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI PER SCUOLA SECONDARIA** *Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 23/11/2017*

### **CONCERNENTE LA DISCIPLINA, LA PIANIFICAZIONE GENERALE E L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLA VIGILANZA**

VISTO l'art. 28 della Costituzione *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;

VISTO la Legge 312/1980, art. 61 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare ... per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi"*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO Il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL 2006/2009 del comparto scuola

#### **PREMESSO CHE**

- la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n. 3074);
- nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera da responsabilità solo se prova di **non aver potuto impedire il fatto**, dimostrando di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).

- è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916).
- ciascun docente è **tenuto a collaborare** alla sorveglianza più generale nei locali dell'istituto e ad attuare le misure organizzative e disciplinari che ritenga idonee per la tutela e l'incolumità degli studenti, facendo attenzione che:
  - gli alunni stiano lontani da fonti di pericolo,
  - gli alunni restino in classe e non sostino nei corridoi durante il cambio dell'ora;
  - il Capo d'Istituto o i suoi collaboratori siano tempestivamente informati di eventuali comportamenti a rischio e assenze ingiustificate di alunni dalle aule.
- **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n. 1623).
- la sicurezza e l'incolumità personale rappresentano un bene giuridicamente indisponibile, tanto che **eventuali dichiarazioni dei genitori atte ad alterare il regime delle responsabilità (c.d. liberatorie) non producono alcun effetto esimente** (Cass., sez. III, sent. 5 settembre 1986, n. 5424; 19 febbraio 1994, n. 1623; 30 dicembre 1997, n. 13125; 19 febbraio 2010, n. 2380; 3 marzo 2004, n. 4359).
- al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza diretta sugli alunni, ma **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

#### SI TRASMETTE

#### IL REGOLAMENTO INTERNO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI

e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente, ATA) e il personale ausiliario (educatori, assistenti di base, volontari, ecc...) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni:

1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;
2. Dall'ingresso negli spazi dell'istituto fino al raggiungimento dell'aula;
3. Durante il cambio di turno degli insegnanti;
4. Durante l'intervallo;
5. Durante il tragitto aula - uscita dagli spazi della scuola, al termine delle lezioni
6. Nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa;
7. In riguardo ai "minori bisognosi di soccorso" e somministrazione farmaci;
8. Durante il tragitto scuola-palestra fuori sede e viceversa;
9. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione;
10. In caso di sciopero.

## 1. Durante lo svolgimento delle attività didattiche;

- a. I Docenti **non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli**. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente.
- b. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe **più di un alunno per volta**, fatta eccezione per i casi seriamente motivati. Non deve verificarsi la presenza di più alunni della stessa classe fuori dall'aula in contemporanea.
- c. Spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio e atrio di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I collaboratori hanno altresì il dovere di segnalare al coordinatore di plesso i nominativi degli studenti che si sono resi responsabili di atti vandalici.
- d. I docenti e tutto il personale scolastico, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al coordinatore di plesso che a sua volta provvederà ad informare la Dirigenza Scolastica dopo aver provveduto a mettere in sicurezza quanto segnalato.
- e. Nella scuola, intesa come comunità educante, **ogni figura adulta** si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica.
- f. Nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di gruppi-classe in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente registrerà i nominativi degli alunni "ospiti" sulla tabella predisposta dal coordinatore di plesso per l'attribuzione degli alunni alla classe.
- g. Si ricorda di attenersi e di far rispettare le indicazioni operative relative alla sicurezza fornite per iscritto e pubblicate all'albo della scuola relative alla sicurezza dei lavoratori.
- h. I docenti responsabili dei laboratori e i coordinatori di interclasse o docenti delegati, provvederanno ad informare gli studenti dei rischi e delle azioni di prevenzione da mettere in atto per garantire la sicurezza degli stessi e dei compagni;
- i. Durante le esercitazioni pratiche, nelle attività di laboratorio, nell'uso dei sussidi audiovisivi e di strumenti didattici, durante le lezioni di scienze motorie e nelle attività di gioco (sia che avvengano all'aperto che in palestra) **i docenti sono tenuti a fornire agli allievi istruzioni adeguate affinché le suddette attività siano effettuate in condizioni di sicurezza, avendo cura di indicare nel registro di classe l'avvenuta informazione**. Nessuna delle suddette attività può essere svolta dagli alunni se non in presenza dell'insegnante di classe o sezione e sotto la sua diretta sorveglianza. Anche le attività extrascolastiche deliberate dagli OO.CC., sono effettuate sotto la diretta responsabilità del personale docente (per esempio, gite scolastiche, visite guidate a impianti o laboratori artigianali, partecipazione a manifestazioni di avvio al gioco sport, etc.). E'importante sottolineare e ribadire agli allievi che l'Istituto

non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti, durante gli intervalli e negli spogliatoi della palestra.

- j. I docenti devono vigilare al fine di evitare l'apertura della finestre e lancio di oggetti dalle stesse, per il ricambio dell'aria le finestre saranno aperte durante l'intervallo o sotto la stretta sorveglianza dell'insegnante.
- k. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal Regolamento di Istituto - come già Oggetto della Circ. n.1 relativa agli ordini di servizio

## **2. Dall'ingresso negli spazi dell'istituto fino al raggiungimento dell'aula;**

- a. L'ingresso e l'uscita dagli alunni vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi sulla base del PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico;
- b. L'ingresso nell'area di pertinenza della scuola è possibile solo a partire da cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e non è consentito l'accesso all'interno del recinto scolastico in ore diverse da quelle dell'orario scolastico.
- c. Gli alunni muniti di regolare autorizzazione di entrata anticipata (ad es. per esigenze legate al servizio di trasporto effettuato dall'Amministrazione Comunale) devono entrare nell'edificio scolastico e rimanere sotto la sorveglianza del personale preposto.
- d. Al suono della prima campana gli alunni entrano a scuola e raggiungono la propria aula
- e. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora che dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima del suono della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività.

## **3. Durante il cambio di turno degli insegnanti;**

- a. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I Docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione;
- b. Qualora un docente inizi il servizio durante un'ora intermedia, deve essere di fronte alla porta della classe in cui inizierà il servizio almeno 5 minuti prima. Qualora un docente termini il servizio in un'ora intermedia deve attendere sulla porta il docente dell'ora successiva;
- c. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario.
- d. È vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro di classe.

## **4. Durante l'intervallo;**

- a. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe: si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli allievi, cui è

fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli.

- b. L'intervallo-ricreazione, della durata di 10 minuti, si svolge nelle classi e nei corridoi con procedura di regolamentazione che sarà comunicata tramite circolare interna. Le classi sono sorvegliate dagli insegnanti in servizio.
- c. I docenti devono vigilare al fine di evitare l'apertura delle finestre e lancio di oggetti dalle stesse, per il ricambio dell'aria le finestre saranno aperte durante l'intervallo.
- d. Durante l'intervallo spetta al personale ausiliario di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre il corridoio, le scale, le uscite e l'atrio di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

**5. Durante il tragitto aula - uscita dagli spazi della scuola, al termine delle lezioni.**

- a. art. 29 c.5 del CCNL/2007: il docente è tenuto ad assistere all'uscita degli alunni”.
- b. Il docente, una volta terminato il proprio orario di servizio, è corresponsabile dell'uscita degli alunni sino alla porta di ingresso della scuola.
- c. alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti.

**6. Nel periodo di consumo pasto da casa e attesa corsi lezioni pomeridiane;**

- a. Per gli studenti che svolgono attività didattiche pomeridiane (musicale, scienze motorie, corsi di recupero e potenziamento, ecc) vengono destinati spazi appostiti per il consumo del pasto e per lo studio sotto la sorveglianza del personale scolastico.

**7. In riguardo ai “minori bisognosi di soccorso” e somministrazione farmaci;**

- a. In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:
  - i. prestare soccorso attivando l'addetto di primo soccorso, che si dovrà attenere alle procedure del documento di primo soccorso;
  - ii. chiamare, se necessario, il 118;
  - iii. avvisare sempre la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto;
  - iv. dare prima possibile comunicazione in segreteria e compilare la denuncia infortuni con dovizia di particolari, citando, se presenti anche testimoni;
  - v. sarà compito della segreteria provvedere a comunicare l'infortunio all'Assicurazione convenzionata con l'Istituto.
- b. La somministrazione di farmaci in orario scolastico avviene su richiesta dei genitori e secondo il protocollo stabilito e pubblicato sul sito della scuola.

## **8. Durante il tragitto classe-palestra fuori sede e viceversa;**

- a. Gli alunni minori devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra, tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario. Spetta ai docenti di Educazione Motoria accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del personale ausiliario specificatamente incaricato dal DSGA.

## **9. Durante le visite guidate/viaggi d'istruzione.**

- a. Il regime della responsabilità del docente durante lo svolgimento del viaggio di istruzione non è diverso da quello applicabile nelle normali situazioni di attività scolastica svolta all'interno della classe o dell'edificio scolastico o all'esterno. I docenti accompagnatori, oltre al dovere di vigilanza, hanno anche diritto al riposo notturno (almeno dalle ore 23 alle ore 7 del giorno dopo) e per questo non sono in grado di garantire la costante, diretta, vigilanza nelle ore notturne sugli alunni alloggiati nelle varie stanze d'albergo.
- b. Prima di intraprendere un viaggio d'istruzione la scuola, nella fase di organizzazione del viaggio, acquisisce agli atti una dichiarazione personale dalla quale emerga chiaramente che il genitore è stato preventivamente informato che il minore, dalle ore 23 alle ore 7 del mattino seguente (o arco temporale di 8 ore), dovrà rigorosamente attenersi alle disposizioni impartite dai docenti accompagnatori e che il genitore ha il dovere di impartire al proprio figlio la dovuta educazione (art 147 c.c.). È altresì importante rendere noto alla famiglia, per iscritto, che in caso di trasgressione da parte del figlio alle disposizioni impartite, in particolare durante il periodo notturno, la responsabilità in ordine ad eventuali infortuni o a danni arrecati a cose o a terzi ricadrà unicamente sullo stesso genitore per "culpa in educando" (art 2048, c.1 c.c.).
- c. Per motivi di sicurezza il Consigli di Classe, può decidere di non accompagnare uno studente in viaggio d'istruzione se questi ha dato prova di disattendere spesso le disposizioni degli insegnanti durante la regolare attività didattica in classe.

## **10. In caso di sciopero**

- a. In caso di sciopero, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi scoperte. Tale servizio rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere Del Consiglio Di Stato Del 27/01/1982).

## **11. Norme finali**

- a. Altre disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà dei plessi potranno integrare tale Regolamento su proposta degli Organi Collegiali, con ratifica del Dirigente Scolastico.